

10575/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -  
Dott. Giovanni PRESTIPINO- Presidente di sezione -  
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -  
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -  
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -  
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -  
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -  
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -  
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DI AREZZO, in persona del Presidente del  
Consiglio pro-tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato VITO  
BELLINI, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ORESTE FRATINI, giusta delega a margine  
del ricorso;

2006

1290

Oggetto

GIURISDIZIONE

R.G.N. 10688/03

Cron. 10575

Rep. 2079

Ud. 06/04/06

- *ricorrente* -



**contro**

FANTINI EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO MARIA BRAMI, giusta delega in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1371/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/06 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

uditi gli avvocati Roberto FACCINI per delega dell'avvocato Vito Bellini, Ferdinando Maria BRAMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 4.1.2001, accogliendo parzialmente la domanda del dott. Edoardo Fantini, medico odontoiatra, ha dichiarato ingiustificato l'omesso rilascio, da parte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Arezzo, del nulla-osta necessario per ottenere l'autorizzazione del sindaco ad apporre una targa a scopo pubblicitario,



mentre ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell'Ordine.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21.10.2002, ha confermato la sentenza. Ha considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5.2.1992 n. 175, l'Ordine professionale, ai fini del rilascio del nulla-osta all'autorizzazione del sindaco alla pubblicità a mezzo targa, deve verificare la veridicità delle qualifiche professionali, la loro non equivocità sulla natura dell'attività svolta dal richiedente e la corrispondenza delle caratteristiche estetiche della targa a quelle stabilite con apposito regolamento del Ministero della sanità; che il nulla-osta non era stato rilasciato sulla base della dedotta necessità da parte dell'Ordine di accertare se il richiedente si prestasse ad agevolare l'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati, operanti nello stesso stabile; che la norma in esame non consente di ritenere che la necessità di tali accertamenti, nella specie consistenti in un colloquio che il richiedente aveva rifiutato, possa inibire o ritardare il rilascio del nulla-osta nel previsto termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda.

L'Ordine ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria.



Ha resistito, con controricorso, il dott. Fantini.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente il giudice amministrativo.

Assume il ricorrente che il procedimento previsto dall'art. 2 della legge 5.2.1992 n. 175 per il rilascio, da parte dell'Ordine professionale, del nulla-osta per l'autorizzazione sindacale ad apporre una targa sull'edificio nel quale il medico esercita la sua attività professionale, non si esaurisce in meri atti certificativi e ricognitivi nel termine di giorni trenta, ma può implicare ulteriori accertamenti, a tutela dell'interesse pubblico a prevenire il fenomeno dell'abusivismo, che non si sottraggono alla discrezionalità dell'Ordine, ed a fronte dei quali non è configurabile un diritto soggettivo del richiedente ad ottenere il nulla-osta nel termine perentorio di trenta giorni, bensì una situazione di interesse legittimo, con la conseguenza che l'impugnativa del mancato rilascio del nulla-osta doveva essere proposta al giudice amministrativo.

2. Il motivo non è fondato.

La legge 5.2.1992 n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione



dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, integrata dalla legge 26.2.1999 n. 42, dispone all'art. 1, comma 1, che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie...è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività, nonché mediante inserzioni su determinate pubblicazioni (elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie), e, nel comma 2, stabilisce che le targhe e le inserzioni possono contenere soltanto determinate indicazioni (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite; titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. D. M.', written in a cursive style.

L'art. 2 prevede, nel comma 1, che per la pubblicità a mezzo le targhe ed inserzioni contemplate dall'art. 1 è necessaria l'autorizzazione del sindaco, che la rilascia previo nulla-osta dell'Ordine professionale presso il quale è iscritto il richiedente; dispone, nel comma 2, che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle



caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario, e che l'Ordine trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla-osta entro trenta giorni dalla data di presentazione; stabilisce, nel comma 3, che, ai fini del rilascio del nulla-osta, l'Ordine deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione a quelle stabilite con apposito regolamento del Ministero della sanità.

Osserva il Collegio che, alla stregua della richiamata disciplina, l'Ordine professionale, ai fini del rilascio del nulla-osta necessario per il conseguimento da parte del professionista dell'autorizzazione comunale ad apporre una targa pubblicitaria sull'edificio nel quale svolge l'attività, esercita una verifica limitata al riscontro di elementi obbiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico.

L'Ordine deve infatti limitarsi a verificare se la targa abbia un contenuto conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, concernente le indicazioni tassativamente consentite, ed a controllarne la veridicità e non equivocità, anche ai fini della prevenzione dell'abusivismo.

Ha inoltre il compito di valutare la rispondenza della targa alle caratteristiche estetiche fissate dal



regolamento del Ministero della sanità, approvato con d.m. 19.9.1994 n. 657, che stabilisce le dimensioni (non superiori a 3.000 centimetri; di norma cm. 50 x cm. 60), il formato dei caratteri (a stampatello di grandezza non superiore a cm. 8) e la fattura (compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa), e prevede che la targa non deve contenere alcun segno grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione e deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione.

Si tratta di verifiche e valutazioni dalle quali esula qualsiasi aspetto di discrezionalità, al quale possa correlarsi una posizione di interesse legittimo del richiedente, dovendosi per converso ritenere quest'ultimo, nel concorso dei requisiti posti dalla legge, titolare di un diritto soggettivo al rilascio del nulla-osta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. J. M.' with a stylized flourish.

3. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. L'esame del secondo motivo, concernente il merito della pretesa, sarà compiuto a sezione semplice, designata dal Primo Presidente, al quale vanno trasmessi gli atti.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo; dichiara la giu-



risdizione del giudice ordinario; dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione a sezione semplice.

Roma 9.4.2006

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista

**Depositata in Cancelleria**



oggi, = **9 MAG. 2006**

**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista